

COMUNE DI ZAVATTARELLO

(Provincia di Pavia)

Preintesa Contratto Collettivo Integrativo anno 2024

Il giorno 30 mese di maggio dell'anno 2024 alle ore 15.00 ha avuto luogo l'incontro tra

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente/Vice Segretario del Comune: dott. Umberto Fazia Mercadante

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

C.G.I.L. F.P. - Sig.ra Stefania De Biase

U.I.L. F.P. - Sig. Maurizio Poggi - Sig.ra Lorena Tredici partecipano in video conferenza

C.S.A. RAL - ASSENTE

C.I.S.L. F.P. - Sig.ra Roberta Nalin

e dal sig. Pietro Novantini dipendente e R.S.U. del Comune di Zavattarello - ASSENTE

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata preintesa al C.C.I. anno 2024 del personale dipendente del Comune.

PREMESSA

Richiamato il CCI giuridico triennale 2023-2025 del Comune di ZAVATTARELLO con particolare riferimento all'art.1 c.2 e 3 che prevedono:

- c. 2 *Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.*
- c. 3 *La sua durata è triennale salvo:*
 - a. *modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;*
 - b. *la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;*
 - c. *la volontà delle parti di rivederne le condizioni.*

La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante

Dato atto che il fondo per l'anno 2024 ha previsto le seguenti modificazioni:

- vi è una riduzione della parte variabile del fondo dovuta alla eliminazione delle seguenti quote di competenza degli anni 2022 computate "una tantum" nel fondo 2023 pari a:
 - 0,22% m.s. 2018 ripartite in maniera proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, fra il fondo dipendenti e il fondo PO/EQ.
 - euro 84,50 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018

Tali risorse erano state inserite nel fondo anno 2023 ai sensi dell'art.79 c.5 - Fondo risorse decentrate Costituzione - che prevedeva:

Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

- sono state inserite le risorse residue del fondo non utilizzate nell'anno precedente;
- sono stati inseriti i risparmi del fondo degli straordinari non utilizzati nell'anno precedente;
- sono state inserite le risorse per le indennità per specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda la parte fissa si dà atto che non vi sono variazioni nella costituzione del fondo in quanto il CCNL non prevede aumenti contrattuali della parte fissa fatto salvo la messa a regime del nuovo sistema di classificazione professionale che prevede l'eliminazione della Cat B3 con la confluenza della differenza fra la spesa fra la ex Cat. B1 e la ex Cat. B3, già a carico del bilancio, nella parte stabile del fondo dei dipendenti ai sensi dell'art.79 c.1-bis del CCNL 16.11.2022. Si tratta comunque di una partita di giro in quanto l'incremento ai sensi di questa disposizione è compensato da una diminuzione dello stipendio della ex Cat. B3.

Dette variazioni sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Dato atto, inoltre, del rispetto dei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio attualmente vigenti con particolare riferimento:

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),



- e dell'art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Il prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto riporta la verifica del rispetto delle norme sopra riportate a seguito dell'applicazione dell'art. l'art. 7 c.4 lett. u) del CCNL del 16.11.2022, che prevede l'incremento delle risorse del fondo delle EQ/PO riducendo il fondo dei dipendenti non incaricati di EQ/PO, meglio riportato nell'accordo sotto riportato.

Inoltre, si dà atto del rispetto:

- del c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- del Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Le parti, a seguito delle verifiche operate,

CONVENGONO

sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **quantificazione del fondo allegato A)**, facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

CONCORDANO

Sulla ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **ripartizione del fondo allegato A)**, facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Inoltre, facendo seguito al CCI 2023-2025, che disponeva che a decorrere dal 1 settembre 2023, per finanziare l'assegnazione di una nuova Elevata Qualificazione /EX PO al Settore Contabile, si sarebbe applicato l'art. 7 c.4 lett. u) del CCNL del 16.11.2022, che prevede che in sede di contrattazione sia possibile l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;

Le parti ritengono, pertanto, di applicare il sopra citato l'art. 7 c.4 lett. u) del CCNL del 16.11.2022 prevedendo il finanziamento dell'indennità di EQ/PO SETTORE CONTABILITA' **riducendo di € 5.044,18 il fondo dei dipendenti anno 2024.**

Si dà atto che detta riduzione assorbe l'incremento del fondo delle EQ/PO in applicazione dell'art.79 c.3 del CCNL pari a euro 145,70.

In merito alle progressione di carriera all'interno dell'area, nel CCI 2023-2025 si era prevista **dall'1.1.2024 n. 1 progressione di carriera all'interno dell'area Funzionari ex Cat. D.**

Con il presente contratto si prevede **anche n. 1 progressione di carriera all'interno dell'area Operatore esperto ex Cat. B3.**

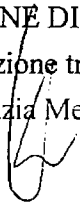
Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2024 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCI 2023-2025 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riportate nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente.

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente delegazione trattante

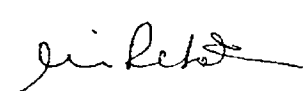
Dott. Umberto Fazio Mercadante



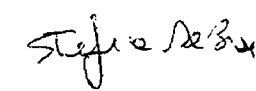
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per le OO.SS. territoriali

C.I.S.L. F.P. – Sig.ra Roberta Nalin



C.G.I.L. F.P. - Sig.ra Stefania De Biase



U.I.L. F.P. – Sig.ra Lorena Tredici

U.I.L. F.P. – Sig. Maurizio Poggi

C.S.A. RAL – ASSENTE